

**RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI DI MATERIALE GERMINALE E TRACCIABILITÀ DEL MATERIALE GERMINALE DI BOVINI, SUINI, OVINI, CAPRINI ED EQUINI**

Si trasmette il [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2020/999](#) della Commissione del 9 luglio 2020 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e la tracciabilità del materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini.

Il presente regolamento stabilisce norme relative al materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini, che riguardano:

- le informazioni che gli operatori devono fornire nelle domande di riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini e i termini entro i quali tali informazioni devono essere trasmesse, come pure i termini entro i quali l'autorità competente deve essere informata dell'eventuale cessazione dell'attività degli stabilimenti di materiale germinale da essa riconosciuti;
- le prescrizioni e le specifiche tecniche per la marcatura del materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini, come pure i requisiti operativi relativi alla sua tracciabilità.